

	DENOMINAZIONE	2. PAGANELLA RALLY	
	LUOGO E DATA	Andalo (TN), 11-12-13 aprile 2025	
	ORGANIZZATORE	ASD Scuderia Trentina - lic. 16336	
	TIPOLOGIA	MODERNO e STORICO	
	CALENDARIO	CRZ 3° ZONA - NAZIONALE	

Data: **Andalo (TN), 13 aprile 2025**

Ora: **13.10**

Oggetto: **DECISIONE NR. 3 DEI COMMISSARI SPORTIVI**

Documento n. **2.4**

Da: Collegio dei Commissari Sportivi

A: Concorrente nr. 6: POZZA Francesco - licenza 230187

Equipaggio: Pozza Francesco – Gasparotto Ivan

Vettura Skoda Fabia RS

c.p.c.: Tutti i Concorrenti / membri degli equipaggi


Compilatore delle classifiche

Direttore di Gara

Comitato Organizzatore

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto da parte del Direttore di gara un rapportino del Commissario di percorso della postazione 25 della PS 5 Cavedago – Fai della Paganella, esaminati i dati disponibili del "Servizio localizzazione auto da Rally" convocato il Concorrente, hanno esaminato e determinato quanto segue:

Concorrente nr:	6 - Pozza Francesco
Data e ora:	13 aprile 2025 ore 11.40
Fatto:	Esaminato il rapportino del commissario di Percorso ove viene comunicato che alla postazione 25 della PS 5 il Concorrente nr. 6 non rispettava il percorso di gara.
Violazione	– Art. 10.1 Norma Generale Rally 2025
Articoli:	– Art. 6.5 Norma Generale Rally 2025
Applicazione	– Art. 10.1 Norma Generale Rally 2025
Articoli:	– Art. 6.5 Norma Generale Rally 2025 – Art. 210.3 paragrafo III) punto r) del R.S.N. 2025
Decisione:	Penalità in tempo di 30" (secondi) al Concorrente Pozza Francesco nr. 6
Motivazione:	<p>Il Concorrente e il secondo conduttore a seguito di convocazione (doc. 4.1), si sono presentati davanti ai Commissari Sportivi alle ore 12.30.</p> <p>In tale occasione, letto il rapportino del commissario di percorso, esaminato il camera- car della vettura nr. 6, esaminata la traccia del GPS, viene evidenziato il non rispetto del percorso di gara.</p> <p>Il Concorrente in merito al fatto ha dichiarato l'effettiva violazione, motivandola con le condizioni atmosferiche, scusandosi per l'accaduto.</p> <p>Per questi motivi il Concorrente Pozza Francesco, in applicazione dell'Art 90 del RSN 2025, è stato ritenuto responsabile della violazione sopra descritta ed i Commissari Sportivi, facendo riferimento alle norme violate sopra menzionate, fatte le dovute analisi e valutazione hanno ritenuto di dover applicare la sanzione prevista secondo i poteri conferiti dall'Art 210.3 III lettera b del RNS 2025.</p>



Le parti interessate sono informate che avverso le decisioni dei Commissari Sportivi, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, si potrà ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

I COMMISSARI SPORTIVI



RUDATIS Paolo

BIASI Silvano

Questa decisione è stata notificata al Concorrente come segue:

Nome	POZZA FRANCESCO	Data:	13/04/2025
Firma:		Ora:	13:18

Esposta il 13/04/2025 alle ore ~~13:18~~ 13.30